



COMUNE DIS. ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

N.24 Reg.

del 13.02.2026

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2024. Integrazione deliberazione C.C. n. 27 del 28.12.2025.

L'anno due milaventisei il giorno 13 del mese di Febbraio alle ore 10:46 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presenze

1. Aliberti Domenico	Sindaco	P
2. Foti Nunzio Giovanni <u>DA REMOTO</u>	Vice Sindaco	P
3. Rigano Roberta <u>DA REMOTO</u>	Assessore	P
4. Lo Cascio Gianluca	Assessore	A
5. Trischitta Rosario <u>DA REMOTO</u>	Assessore	P

Non sono intervenuti gli Assessori: Lo Cascio

Presiede il *Sindaco*.

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune *Dott.ssa Miano Rosaria*.

IL Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Segretario Comunale, nella casa comunale, attesta che la Giunta Municipale in data odierna si svolge da remoto, tramite collegamento wathsapp, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la disciplina del funzionamento della Giunta Municipale in modalità videoconferenza approvato con Delibera di G.M. n. 49 del 28/04/2022.

Risulta presente nella casa comunale: il Sindaco Domenico Aliberti,

Risultano collegati da remoto: il Vice Sindaco Foti G., l'Assessore Rigano R. e l'Assessore Trischitta R.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che si assume a motivazione del presente provvedimento;

Visto l' allegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000;

Visto l' allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile dell' ufficio di ragioneria reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l' art. 12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

Udita la proposta dell' Assessore o del Sindaco;

A voti unanimi espressi nelle modalità di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Approvare, come in effetti approva, il documento istruttorio che precede in premessa citato allegato alla presente
2. Dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo, per l' urgenza.



C O M U N E D I S . A L E S S I O S I C U L O

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

Proposta deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2024. Integrazione deliberazione C.C. n. 27 del 28.12.2025.

Premesso che:

- l'articolo 20, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.) – prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, “*un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette*”;
- ove ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P. (art. 20, comma 2) che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “*un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*”;
- in sede di razionalizzazione periodica, l'art. 20, comma 2 impone la dismissione:
 - a) delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - b) delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - c) nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il T.U.S.P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, in particolare:
 - a) per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - b) il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (artt. 20, comma 2, lett d) e 26, comma 12-quinquies del T.U.);

Considerato che i provvedimenti ricognitori di cui sopra, adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il Comune non possieda partecipazioni, sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 dell'11 agosto 2014 e resi disponibili alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P. e alla Sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del citato D.Lgs. 175/2016;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esterna finalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità

- della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2 del T.U.;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 del T.U.S.P.;
 3. previste dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti;
 - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (art. 26, comma 12-quinquies T.U.S.P.);
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che, per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) (art. 26, comma 12 quater TUSP);
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4 del TUSP;

Ritenuto, pertanto, che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna categoria tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSP medesimo;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del TUSP, entro i limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
2. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
3. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale, attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
5. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
6. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliario, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

1) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sant'Alessio Siculo, fermo restando che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;

2) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in houseproviding, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente, producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Considerato che l'art. 24 del TUSP ha imposto la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie;

Dato atto che per effetto dell'art. 24 TUSP, entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05.10.2017;

Preso atto che per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2016" (art. 1, comma 612, della Legge 190/2014);

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 TUSP;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che, di converso, non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti delle società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Atteso che, come delineato all'articolo 1, comma 1, le disposizioni dello stesso Testo Unico, si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo);

Vista la deliberazione di G.M. n. 174 del 12.12.2025 avente per oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2024";

Vista la deliberazione C.C. n. 27 del 28.12.2025 “*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2024*”;

Rilevato che nell’elenco di cui alla deliberazione consiliare n. 27/2025 non è stata inserita, per mero disguido, la società “*Flag Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave Società Consortile Cooperativa*”, di cui il comune di Sant’Alessio Siculo detiene una quota nella misura del 3,29%;

Attesa la necessità di integrare la citata deliberazione consiliare n. 27/2025 e dare conto dell’assetto complessivo delle partecipazioni detenute dall’Ente;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18. Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

Dato atto che l’approvazione del presente atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 – “partecipazione dell’ente locale a società di capitali” – ed art. 10 TUSP;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile di cui all’art. 53 della legge n. 142/1990 e smi, nel testo vigente in Sicilia a seguito del recepimento operato con la l.r. 48/1991 e s.m.i.;

Visto il d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP);

Visto il D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267,

Visto il 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 8 giugno 1990, recepita con la L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1. **Di approvare** quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di integrare** la ricognizione delle società partecipate del comune di Sant’Alessio Siculo approvata con deliberazione consiliare n. 27 del 28.12.2025 inserendo la società “*Flag Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave Società Consortile Cooperativa*”, - quota di partecipazione 3,29%.
3. **Di approvare** la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2024, come integrata.
4. **Dare atto che**, per gli effetti dell’integrazione di cui al precedente p. 2, il Comune di Sant’Alessio Siculo detiene partecipazioni nelle seguenti società:

- Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Messina Area Metropolitana società consortile per azione – sigla: S.R.R. Messina Area Metropolitana società consortili per azioni: quota partecipazione 0,31%;
 - Taormina – Peloritani, terre dei miti e della bellezza s.c.a.r.l: quota partecipazione 1,92%;
 - Peloritani s.p.a- in liquidazione: quota partecipazione 5,05%;
 - Ato Me 4 S.p.a – in liquidazione: quota partecipazione 1,62%;
 - Flag Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave Soc. Cons. Coop. 3,29%;
5. **Di non rilevare** dalla suddetta ricognizione la presenza di società per le quali si debba procedere alla alienazione od alla redazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, stante l'inesistenza delle condizioni previste dal suddetto art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i..
 6. **Di presentare** la presente proposta di integrazione al Consiglio Comunale per la relativa approvazione ex art. 20, comma 1, d. lgs. n. 175/2016.
 7. **Di dichiarare**, ai sensi dell'art. 12, comma 4, l.r. n. 44/1991, il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.



Il Proponente

[Handwritten signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE _____

Lì _____



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Domenico Aliberti

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE _____

Lì _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Lì _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conformità.

L'Addetto Foto  Il Presidente ALIBERI  Il Segretario Comunale MiAko

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo, li _____

Il Segretario Comunale

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario C.le certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione: è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ ed annotata al n. _____ del Reg. di repertorio ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____ al _____.

L'Addetto

Foto _____

Il Segretario Comunale

Foto _____

SI ATTESTA

CHI HA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA

Al capigruppo consiliari con nota n. _____ del _____

Il Segretario Comunale F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'addetto alla pubb.lne F.to _____ dal _____ al _____

Il Segretario C. le F.to _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.12, COMMA 2, DELLA L.R. N.44/91

16.02.2026

F.to Il Segretario Comunale

MiAko

